

Lettera del Ministero del Tesoro del 25 maggio 2001

Indicazioni per la corretta applicazione dell'atto di indirizzo del 22 maggio 2001

A tutte le Fondazioni
e p.c. All'ACRI.

Con riferimento all'atto di indirizzo del 22 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u.s., e a seguito dei dubbi interpretativi espressi sulla portata delle incompatibilità previste e in particolare su quelle di cui al punto 2.1. dell'atto, si ritiene necessario fornire la lettura autentica della disposizione citata, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa.

La previsione di cui al punto 2.1. dell'atto di indirizzo si applica testualmente a "coloro i quali abbiano fatta parte degli organi decisionali che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi delle fondazioni. Il riferimento ai "membri in carica" è inteso a chiarire che la disposizione si applica anche con riguardo ai soggetti "in carica" al momento dell'emanazione dell'atto di indirizzo; l'aggiunta è pertanto diretta ad evitare interpretazioni che ne limitino la portata ai soli membri futuri di organi delle fondazioni, in relazione ai quali l'applicazione della disposizione sarebbe stata ovvia. Il riferimento, senza ulteriori specificazioni, agli "organi di fondazioni" è inoltre volto ad includere ogni articolazione del disegno organizzativo delle fondazioni, qualunque sia la sua denominazione, in specie in base al passato ordinamento delle fondazioni e ai relativi statuti.

La disposizione costituisce l'espressione di un principio di continuità di alcune incompatibilità tra le cariche presso alcuni enti o organismi e i soggetti titolari o partecipi di poteri di influenza nei confronti degli enti o organismi stessi; in base a tale principio queste particolari incompatibilità devono estendersi anche a un periodo temporale successivo alla cessazione dalla carica che fondava il rapporto di influenza, al fine di introdurre una prudente discontinuità nei rapporti tra il soggetto e l'ente o l'organismo, attraverso il decorso di un tempo minimo necessario per l'affievolimento degli *effetti* prodotti dal precedente rapporto di influenza, prima che ad esso possa sostituirsi un rapporto organico.

Per gli organi di Governo in ambito nazionale il principio ha trovato attuazione nella legge 13 febbraio 1953, n. 60.

Per le fondazioni l'applicazione di detto principio è stata prevista in forma più contenuta e specifica; essa era stata comunque già anticipata in via generale alle singole fondazioni al tempo dell'esame delle prime versioni dei nuovi statuti ed era pertanto una misura ragionevolmente attesa.

L'applicazione del principio è stata limitata ai soli casi di influenza sulla fondazione esercitata con il concorso nella designazione, *o a fortiori nella* nomina, di organi della fondazione stessa. Pertanto la stessa incompatibilità, già prevista anche nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, tra la titolarità di cariche nell'ente che concorre alla costituzione degli organi delle fondazioni e le cariche all'interno della fondazione, viene estesa anche ad un periodo successivo alla cessazione della posizione nell'ente; l'estensione dell'incompatibilità non è stata peraltro prevista nei confronti dei titolari di rapporti di collaborazione con l'ente, nonostante tale incompatibilità sia prevista dall'atto di indirizzo dell'agosto 1999.

L'estensione dell'incompatibilità, dovrebbe pertanto avere, quanto meno, la stessa portata soggettiva dell'incompatibilità che gli statuti autonomamente hanno introdotto in attuazione del citato atto di indirizzo dell'agosto 1999; e questa stessa incompatibilità, nei limiti qui precisati, che viene pertanto estesa temporalmente ad un periodo successivo alla cessazione dalla carica nell'ente designante o nominante. L'estensione non troverà peraltro applicazione, salvo decisioni autonome delle fondazioni, ai casi in cui il soggetto designato o nominato non era più membro di organi della fondazione al momento dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo del 22 maggio u.s.; né, tanto meno, a tutela dei diritti acquisiti, l'incompatibilità potrà applicarsi retroattivamente a coloro che già siano stati nominati in organi della fondazione, al momento dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo, nonostante il pregresso rapporto di influenza nei termini qui descritti.

Tutte le fondazioni dovranno recepire, senza ritardo, detto principio nei rispettivi statuti secondo le precisazioni qui *fornite* e comunque si conformeranno ad esso in occasione della costituzione degli organi. L'autorità di vigilanza controllerà l'esatto e puntuale adempimento.

Vincenzo Visco